

DELIBERA N. 5/12/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE "RAI MOVIE") PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 3.1. DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 2 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (N° Proc. 2321/SM)

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 gennaio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 26/06/2011, n. Cont. 70/11/DICAM/ N° Proc. 2321/SM, notificato in data 12 luglio 2011, con il quale è stata contestata alla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Rai Movie*, la violazione del paragrafo 3.1. del

Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso il film "Tutti giù per terra", andato in onda il 24 novembre 2010 a partire dalle ore 16:22 ritenuto non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo;

VISTE le memorie giustificative della società Rai spa del 27 luglio 2011 (pervenuta in Autorità il 28 luglio 2011, prot. n. 0039572), - precisate in sede di audizione svolta in data 13 settembre 2011, a seguito dell'accesso agli atti del relativo procedimento e della contestuale estrazione in copia effettuate in data 8 settembre 2011 - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-il film in questione ha ottenuto il nulla-osta alla visione cinematografica il 14 aprile 1997 senza alcuna prescrizione limitativa. Tale tipologia di nulla osta rende legittimamente possibile la trasmissione del film cinematografico in sede televisiva, circostanza che viene presa in considerazioni dalle competenti Commissioni di revisione cinematografica;

-il film è caratterizzato da una cifra stilistica di alto profilo, in quanto il registro narrativo utilizzato dagli autori e dal regista è particolarmente originale e personale. L'intero svolgimento della storia, infatti, è sottolineato dalla voce narrante esterna del personaggio principale del film che ne dà, di volta in volta, la chiave emotiva, psicologica o sociale; proprio per questo motivo, la pellicola ha un'indiscutibile rilievo anche sotto il profilo della ricostruzione e della critica alla società degli anni '90. In questo contesto, l'unica breve scena a sfondo sessuale per il quale è aperto il presente procedimento, non è inserita in modo artificioso al solo scopo di rendere il film più attrattivo per il pubblico, ma si incardina nel percorso narrativo come sviluppo naturale della storia. Per la corretta valutazione dell'impatto che la sequenza potrebbe aver avuto sulla sensibilità dei minori si deve tenere a mente, come sempre, che una scena a sfondo sessuale o la mera visualizzazione di un nudo (peraltro non integrale) non è di per sé lesiva, se in essa non vi è nulla di osceno o di volgare. L'oscenità e la volgarità intese come distorsione della naturalezza della visione della sfera sessuale sono del tutto assenti nella sequenza contestata; e non potrebbe essere diversamente visto che la voce narrante fuoricampo sottolinea le immagini con un commento ironico che mette in evidenza il lato ridicolo della vicenda e consente di derubricare la sequenza da sessuale a comica; il film contestato non ha pertanto alcuna caratteristica che ne sconsigliasse la collocazione nella fascia protetta, né l'adozione di preventive segnalazioni o indicazioni iconografiche di allerta;

-in considerazione dell'audience di Rai Movie e del target di riferimento del canale, costituito da un pubblico di appassionati cinefili è altamente improbabile che il pubblico dei minori si sintonizzi, anche accidentalmente, su tale palinsesto; il film oggetto di contestazione ha fatto registrare uno share pari allo 0,3% sul totale dei canali (digitali e analogici) e tale dato costituisce l'indicatore dell'impatto ridotto che il film "Tutti giù per terra" potrebbe aver avuto sul pubblico dei minori (ammesso solo in

ipotesi, che in esso vi sia qualcosa di lesivo per questa categoria di spettatori); inoltre la Rai ha garantito sulle altre reti idonea programmazione alternativa idonea ai minori, tenuto peraltro conto che alcune reti quali RaiGulp, Rai YoYo e RaiScuola sono specificatamente e esclusivamente dedicati ai più piccoli;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

-in data 24 novembre 2010 dalle ore 16:22 alle ore 17:45, in fascia oraria protetta, è stato trasmesso su "Rai Movie" il film "Tutti giù per terra"; il film non è preceduto da alcun avviso e non è contrassegnato da alcun sistema iconografico di segnaletica;

-non costituisce elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva del film il fatto che lo stesso abbia ricevuto, dalla competente Commissione di revisione cinematografica, nulla osta di visione nelle sale cinematografiche senza alcun divieto per i minori di 14 o 18 anni, considerato che viene in rilievo, ai fini del presente procedimento, l'idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori tenuto conto del *medium* attraverso il quale lo stesso programma viene veicolato, in questo caso televisione e non cinema, e del suo grado di accessibilità (peraltro connesso anche alla fascia oraria di messa in onda e agli accorgimenti tecnici utilizzati per escludere la visione da parte dei minori); tale valutazione spetta in ultima analisi all'Autorità che, per i propri profili di competenza, è tenuta a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori e, in caso di inosservanza, a irrogare le sanzioni previste;

-la pellicola presenta contenuti a carattere sessuale che, se pur non ritenuti di natura pornografica o osceni, risultano non idonei alla visione da parte di un pubblico minorile, quali la scena – assolutamente non giustificata alla luce dell'orario di messa in onda (ore 17:18), in piena fascia oraria protetta – nella quale anche tramite inquadrature ravvicinate si assiste ad un rapporto sessuale esplicito nell'ambito del quale sono peraltro visibili le parti intime femminili; il registro ironico e gli altri elementi del film evidenziati dall'emittente non risultano assolutamente idonei a stemperare le criticità della scena descritta, caratterizzata da un alto livello di verosimiglianza;

-il fatto che l'emittente, dopo un esame effettuato con propri criteri, abbia valutato che il film non avesse alcuna caratteristica che ne sconsigliasse la collocazione nella fascia protetta, non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme a tutela dei minori, come provano le risultanze del procedimento innanzi al Comitato di applicazione del Codice media e minori;

-il fatto che su altri canali del digitale terrestre eserciti dalla Rai siano stati mandati in onda programmi adatti ad una fruizione congiunta o dedicati ai minori, su cui questi ultimi avrebbero potuto sintonizzarsi, comunque non giustifica in nessun modo la messa in onda su Rai Movie di programmi in violazione delle norme; né la trasmissione di programmi in violazione delle leggi può essere giustificata dalla tematicità o dal basso indice di ascolto del canale asserito dalla parte, elementi che comunque non escludono – anche alla luce della mancata adozione di segnaletica - che minorenni abbiano potuto assistere al film mandato in onda in chiaro e in fascia oraria

protetta; per pubblico di riferimento, o meglio che possa aver assistito al film, non può intendersi solo e esclusivamente gli appassionati cinefili, come sostiene la parte, ma anche minori che in quella fascia oraria ben potevano far parte di detto pubblico;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3.1. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni.

CONSIDERATO che l’art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 fa divieto di messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere identificati, all’inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo;

RITENUTO che il film analizzato, per i contenuti rilevati, risulta, nella sua interezza, non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo, tenuto conto dell’orario di messa in onda (fascia oraria protetta) e della mancata adozione di idonei accorgimenti tecnici volti a escludere che i minorenni che si siano trovati nell’area di diffusione abbiano assistito al programma preso in esame;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 24 novembre 2010 dalle ore 16:22 alle ore 17:45, in fascia oraria protetta, su “*Rai Movie*”, del film “*Tutti giù per terra*” integri la violazione del paragrafo 3.1. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l’effetto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: pur considerando l'incidenza della violazione su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori, anche alla luce dell'orario di messa in onda (fascia protetta) del film, deve tenersi presente la ridotta audience del canale che di fatto ha limitato sensibilmente la potenziale visione da parte di un pubblico di minori;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: l'emittente non ha posto in essere alcuna idonea accortezza, quali per es. adozione di avvertenze o sistemi di segnaletica o messa in onda in fascia oraria diversa;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rai spa, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale "Rai Movie", si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Mazzini 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Rai Movie*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione del paragrafo 3.1. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, , o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 5/12/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 5/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 gennaio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
il SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola